PARLAMENTO EUROPEO - COMMISSIONE AGRICOLTURA

19 febbraio 2004

RIFORMA OCM TABACCO

Esame dei risultati del voto degli emendamenti presentati

29 votanti - 26 a favore 2 contrari 1 astenuto

30 % Pagamento Unico disaccoppiato dalla produzione - L'aiuto al reddito dei produttori di tabacco attualmente è versato sotto forma di un premio in base alle quantità di tabacco prodotte. Per stabilire il diritto al pagamento, il calcolo dell'importo di riferimento è effettuato sui quantitativi di tabacco che hanno dato luogo al pagamento nel corso del periodo di riferimento 2000–2002.

70% Dotazione Nazionale - In considerazione della diversità tra Stati membri produttori e tra le stesse regioni produttrici, é necessario che la parte dell'aiuto non ricompresa nel pagamento unico sia utilizzata dagli Stati membri per misure destinate alla preservazione della produzione nelle zone dove il mantenimento di questa é indispensabile per delle obiettive motivazioni di carattere economico e sociale

<u>10% Ritenuta Massima</u> e <u>Valorizzazione Associazione di Produttori Riconosciute</u> – Lo Stato membro può operare una ritenuta di massimo il 10% sulla Dotazione Finanziaria nazionale da destinare a misure di miglioramento qualitativo e commerciale della produzione, per il tramite delle Associazioni di produttori riconosciute, nonché a misure di ristrutturazione e di riconversione nelle regioni produttrici di tabacco.

<u>3% Soppressione</u> – Viene soppresso il trasferimento del 3% della Dotazione Finanziaria Nazionale al Fondo Comunitario per il Tabacco.

<u>Attuazione della riforma</u> - così come previsto relativamente al periodo transitorio dal Regolamento del Consiglio n°1782/2003 per le altre colture, resta invariata la possibilità per lo Stato membro di decidere quando applicare la riforma in oggetto (2005 -2006-2007).

<u>Eliminazione della distinzione tra produttori</u> – In funzione delle quantità prodotte nel periodo di riferimento

<u>Contratto di trasformazione</u> – Resta come Condizione di Ammissibilità all'aiuto - Il produttore consegna il tabacco in foglia all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione sottoscritto tra detta impresa e l'Associazione di produttori riconosciuta, alla quale appartiene detto produttore, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n° 2848/98.

Aiuti accoppiati a favore del tabacco non richiesti dai produttori - sono destinati in via definitiva alla dotazione finanziaria degli Stati membri che dovranno destinarli a specifici programmi pluriennali di ristrutturazione e riconversione da attuare nelle regioni di produzione interessate con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali. (in alternativa ciascuno Stato membro può chiedere il trasferimento delle somme corrispondenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. In questo caso tale sostegno supplementare sarà utilizzato, nelle stesse regioni, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Riscatto delle Quote - Qualora alcuni gruppi varietali dovessero avere particolari condizioni negative di mercato, lo Stato membro è autorizzato ad applicare un programma di riscatto delle quote finalizzato a consentire ai produttori, a titolo individuale e volontario, di abbandonare il settore. L'importo per finanziare il programma di riscatto è pari a all'aiuto previsto per ciascun produttore dall'art. 143 duodecies, per tante annualità definite a partire dall'anno di adesione da parte del produttore al programma di riscatto fino al 31 dicembre 2013, e comunque fino ad un massimo di cinque annualità. Lo Stato membro tratterrà il 10% di tali importi per finanziare azioni di ristrutturazione e riconversione mirate alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore agricolo delle aree interessate.

Misure specifiche con una parte degli importi generati dalla modulazione - Una deroga al secondo comma del paragrafo 3 (art. 10 Reg. Orizzontale) é ugualmente prevista per il tabacco. Questa viene applicata allorquando in una determinata zona di produzione, così come riconosciuta all'allegato 2 del Regolamento CE n° 2848/98, la produzione del tabacco rappresenta almeno il 20% della Produzione Lorda Vendibile delle colture industriali per il periodo 2000-2002. In questo caso, gli importi resi disponibili grazie alla modulazione in tale Stato membro sono riassegnati, almeno per il 90% a detto Stato membro sino al 2013 compreso. In tal caso, fatta salva la possibilità di cui all'art. 69, almeno il 10% dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è reso disponibile per misure specificamente volte alla salvaguardia dell'occupazione ed alle conseguenti azioni di ristrutturazione della filiera tabacchicola, nelle regioni di produzione del tabacco.